

**ATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D'USO**

Fra le sottoscritte parti:

a) Il **Comune di Caraglio**, in persona del Sindaco dr. Aurelio Blesio, alla stipula del presente atto autorizzato dalla delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 23 luglio 2001, parte comodante e

b) la "**Fondazione Filatoio Rosso di Caraglio**", con sede in Caraglio, via Matteotti, in persona del Presidente, ing. Luigi Galleani D'Agliano, parte comodataria

premesse che

I) Il Comune di Caraglio è proprietario, per averlo acquistato con rogito notaio Bruno Galleano di Torino in data 18 giugno 1999, di un complesso immobiliare in corso di ristrutturazione denominato "Filatoio Rosso", sito in Caraglio, via Matteotti, dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della Legge 1° giugno 1939 n. 1089 con decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali in data 4 gennaio 1997 (trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cuneo ai numeri 1258/1044) e descritto a catasto come segue:

Catasto Urbano, partita 1.000.043, foglio 37:

nn. 212-385, piano s-t-1, cat. B/1, consistenza mc 16.310, RC 8.481.200

n. 383, piano t, cat. C/7, cl.1, mq 352, RC 165.444

Catasto Urbano, partita 1, foglio 37:

lettera A di are 0.62 (ex cappella)

Catasto Terreni, partita 11400, foglio 37

n. 381, frutteto di are 1.43, RD 7.150, RA 2.717

n. 383, fabb. rur. di are 7.70

per la loro intera consistenza e i seguenti mappali frazionati:

n. 382 (ex 382 a), fabb. rur. per una superficie di are 6.92 circa

n. 502 (ex 502 a), fabb. rur. per la consistenza di are 10.08 circa

II) in data 6 luglio 2001 con atto pubblico notaio Ivo Grosso di Cuneo si è costituita la "Fondazione Filatoio Rosso di Caraglio" la quale, a mente dell'articolo 20 dello Statuto (Norma Transitoria), oltre a subentrare in ogni rapporto al "*Comitato per la Rinascita del Filatoio Rosso di Caraglio*", anche sotto il profilo dei progetti esecutivi e della relativa realizzazione, nei limiti di quanto statuito dal Consiglio Comunale con la delibera n. 55 del 21 ottobre 1999, si configura come destinatario di concessione a titolo di comodato d'uso dell'insieme in parola da parte del Comune di Caraglio.

Tutto ciò premesso

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Caraglio, proprietario del complesso immobiliare denominato "Filatoio Rosso", come sopra descritto, lo concede a titolo di Comodato d'uso gratuito alla "Fondazione Filatoio Rosso di Caraglio".

Art. 2

La concessione è fatta con l'onere per la Fondazione comodataria di provvedere alla conservazione dei beni concessi in comodato, destinandoli al perseguimento degli scopi enunciati nello Statuto Sociale.

La Fondazione sarà tenuta a sostenere tutte le spese, anche straordinarie, occorrenti a conferire ed a mantenere ai beni la loro destinazione, secondo il rispettivo carattere e ad osservare tutti gli obblighi previsti dalla legge 1° luglio 1939 n.1089.

Art. 3

La Fondazione prenderà possesso dei beni concessi in comodato d'uso man mano che gli stessi saranno resi agibili e sarà dispensata da obbligo di inventario e di cauzione.

Art. 4

La durata del comodato è stabilita in anni trenta dalla data di stipula del presente atto.

Per futuri rinnovi occorrerà un'espressa deliberazione del Consiglio Comunale di Caraglio.

Il Comune di Caraglio si riserva il diritto di recedere anticipatamente dal presente contratto, con preavviso di almeno un anno, qualora ritenga che la Fondazione non persegua in modo adeguato il proprio scopo o non realizzi il programma di riutilizzo funzionale enunciato all'art. 4 dello Statuto e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 1809 2° co. cod. civ., se sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante.

Art. 5

Qualora la Fondazione dovesse cessare di esistere, oppure risultasse impossibile il suo funzionamento secondo i fini per cui venne istituita, la presente convenzione si intenderà risolta di diritto ed il Comune di Caraglio, ferme le destinazioni previste per i beni mobili dallo Statuto della Fondazione, riprenderà possesso dei beni immobili come sopra concessi in comodato d'uso, salvo eventuali convenzioni con enti legalmente riconosciuti che assumessero l'impegno di continuare l'opera della Fondazione, accettando di subentrare nei diritti ed obblighi stabiliti dalla convenzione medesima.

Art. 6

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 21 ottobre 1999, resta salva la facoltà da parte del Comune di delegare alla Fondazione anche il recupero architettonico di cui alla previsione dell'art. 2 dello Statuto della Fondazione.

Art. 7

L'efficacia del presente comodato è subordinata alla condizione sospensiva del riconoscimento della "Fondazione Filatoio Rosso" come persona giuridica da parte della Regione Piemonte.

Art. 8

Per ogni effetto si dichiara che il valore del presente comodato d'uso, totalmente gratuito, è di lire 360.000.000 (trecentosessanta milioni) prendendo come parametro base un valore locativo dell'immobile di £ 1.000.000 mensile e, considerato che la Fondazione Comodataria è soggetto giuridico senza fine di lucro, si chiedono per il presente atto le esenzioni fiscali di cui all'art. 8 della legge 11 agosto 1991 n.266.

Le spese del presente atto, relative e conseguenti, sono a carico della Fondazione.

Caraglio, li 07.08.2001

F.to: BLESIO dr. Aurelio



F.to: Ing. Luigi Galleani D'Agliano